1 foglio

SENT. N. 56/16
D.I. N.
R.G. N. 3521/14
CRON. N. 437/16
REPERTORIO N. 87/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Arezzo, Avv. Maria Nino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3521/14 del Ruolo Generale

avente ad oggetto: osservanza distanze confini

PROMOSSA

DA

M[redacted] C[redacted] (C.F. [redacted])

E[redacted] L[redacted] (C.F. [redacted])

L[redacted] A[redacted] C.F. [redacted])

Elettivamente domiciliati in T[redacted] ([redacted]) Via L[redacted] E[redacted] presso e nello studio dell'avv. F[redacted] R[redacted] ([redacted]) che li rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;

parte attrice

CONTRO

M[redacted] G[redacted] (C.F. [redacted])

P[redacted] N[redacted] (C.F. [redacted])

Elettivamente domiciliati in S[redacted] C[redacted] V[redacted] ([redacted]) presso e nello studio dell'avv. B[redacted] L[redacted] (C.F. [redacted]) ([redacted]) che li rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta unitamente agli avv.ti Fulvio Zardo (C.F. ZRDFLV66S05H501N) Giobbe Zardo (C.F. ZRDGBB35B23H501R) E Roberta Neri (C.F. NRERRT68D54H901G);

parte convenuta

Conclusioni: *come in atti*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2014, C[redacted] M[redacted], L[redacted] E[redacted] e L[redacted] A[redacted] convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Ufficio, M[redacted] G[redacted] e N[redacted] P[redacted] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni '*...accertato che le piante di Ligustro di cui ai punti 5 e 8 della premessa non sono poste a regolare distanza dal confine dell'unità immobiliare degli attori, disporre l'estirpazione delle piante medesime; in ipotesi disporre in ogni caso che le suddette piante di ligustro siano periodicamente cimate e tenute ad altezza legale; in entrambi i casi, condannare i convenuti al pagamento della somma che codesto Giudice riterrà equo corrispondere agli attori causa la forte riduzione del godimento del giardino e della stessa abitazione di proprietà degli attori in conseguenza del non regolare ed illegittimo posizionamento delle suddette piante di ligustro dal confine della proprietà degli attori medesimi...condannare ...i convenuti al pagamento delle spese ...legali...*'.

Gli istanti sostenevano di essere comproprietari dell'unità immobiliare posta in T[redacted] ([redacted]) Loc. P[redacted] distinta al Foglio [redacted] part. [redacted] e [redacted] Cat A/e del Catasto, confinante con un fabbricato di proprietà dei convenuti; aggiungevano '*...che nel giardino di pertinenza del fabbricato dei sigg. M[redacted] e N[redacted] trovansi siepi e piante a distanza dal confine non come da prescrizione di legge e...non a norma di legge anche in altezza...*'; concludevano, quindi, chiedendo l'estirpazione delle stesse.

Resisteva parte convenuta che chiedeva di '*...respingere la domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto e...condannarli al risarcimento*

del danno nella misura ritenuta di giustizia...` configurandosi l`azione quale mero '*...atto emulativo ex art. 833 c.c. e...gli estremi della lite temeraria...*'.

Disposta CTU con la formulazione di due quesiti e raccolto l`elaborato peritale, la causa veniva assegnata a questo giudicante con provvedimento del GdP Coordinatore dott. M. Abbamondi del 9.11.15 e trattenuta in decisione all`udienza del 21 gennaio 2016.

Dalla relazione peritale emerge che, sulla linea di confine che divide le proprietà delle parti oggi in causa, rispettivamente contrassegnate alle particelle catastali [redacted] e [redacted] Foglio [redacted] del Comune di T[redacted] ([redacted]), sono poste quattro siepi di Viburno ed una ceppaia di Ligustro.

Il Ligustro è una pianta arbustiva della famiglia delle Oleacee che può raggiungere l'altezza di quattro metri.

Anche il Viburno deve qualificarsi come siepe e può raggiungere il metro e mezzo d'altezza.

Delle quattro di Viburno, due sono alte cm 80 e sono poste rispettivamente a mt 0,57 e 0,58 dal confine; due sono alte mt 1.30 poste a mt 0,20 e mt 0.43.

La ceppaia di 'Ligustro' – qualificata come ` siepe maggiore` – posta a mt 2,27 ed è alta mt 3,10.

Tra i dati forniti dal Consulente sono stati ritenuti rilevanti, ai fini della decisione della presente controversia, quelli raccolti secondo le disposizioni di cui all`art. 892/III co. c.c., ovvero quelli relativi alla distanza tra il confine e la parte esterna del tronco e, trattandosi di siepi, valutati in base a quanto disposto dal primo comma n. 3 della medesima disposizione che fissa in mezzo metro la distanza legale minima da osservare.

La domanda esperita in via principale ex art. 894 c.c. da parte attrice e volta ad ottenere la estirpazione delle piante collocate ad una distanza inferiore a quella di cui all'art. 892/I co. n. 3 c.c., quindi, può trovare accoglimento

esclusivamente per le due siepi di Viburno collocate, rispettivamente a mt. 0,20 e mt. 0,43 dal confine.

Il parziale accoglimento della domanda impone la compensazione delle spese di giudizio e delle spese di CTU.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Arezzo, Avv. Maria Nino definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.3521/14 R.G.

ACCOGLIE

Parzialmente la domanda e

CONDANNA

M[redacted] G[redacted] e N[redacted] P[redacted], in solido, a procedere alla estirpazione delle piante di Viburno poste a mt.0,20 e 0,43 sul confine delle proprietà di cui alle particelle n. [redacted] e [redacted] Foglio [redacted] del Catasto terreni del Comune di T[redacted] ([redacted]);

COMPENSA

Interamente le spese di giudizio e di CTU come già liquidate.

Arezzo

21.1.2016

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Nino

CANCELLIERE
(Marzia Borgogni)

Depositato in Cancelleria il 27/1/16